













Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha precisato che *“restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio”*.

#### **10. ACCORDI DI COOPERAZIONE TRA INPS, INAIL E AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con modalità e termini definiti da accordi di cooperazione tra le parti, l'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, mentre l'Agenzia comunicherà ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi relativi ai mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

TABELLA DI RIEPILOGO

SOSPENSIONI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI			
TIPOLOGIA DI SOGGETTI	CONDIZIONI	OGGETTO DELLA SOSPENSIONE	RIPRESA DELLA RISCOSSIONE
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi <b>non superiori a €50 mln.</b> di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>33%</b> nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>• imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>.</li> </ul>	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi <b>superiori a €50 mln.</b> nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>50%</b> nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	
Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019	Non previste		
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.  Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	
Imprese operanti in settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica (es. turismo, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, pub, impianti sportivi, piscine, palestre, strutture per danza, trasporto merci, trasporto passeggeri), <b>qualora non rientrino nelle sospensioni precedenti</b>	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato  Versamenti di aprile 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali  Versamenti IVA di marzo 2020	Unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, <b>qualora non rientrino nelle sospensioni precedenti</b>	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.  Versamenti di aprile 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali  Versamenti IVA di marzo 2020	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

<sup>1</sup> La sospensione dei versamenti IVA, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** e che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di:

*Sergio Giorgini - coordinamento*  
*Massimo Braghin*  
*Giuseppe Buscema*